#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

# Regolamento dell'Istituto di Studi Avanzati

Emanato con D.R. n. 1273/2024 del 25/07/2024 (Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

#### **INDICE**

# Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Finalità

# Capo II - Organi e competenze

Articolo 3 - Organi

Articolo 4 - Direttore

Articolo 5 - Consiglio Scientifico

#### **CAPO III - Ordinamento**

Articolo 6 - Aree disciplinari

Articolo 7 - Comunità Scientifica

Articolo 8 - Ammissione dei Visiting

Articolo 9 - Risorse e gestione

#### **Capo IV – Disposizione finale**

Articolo 10 - Entrata in vigore

## Capo I - Disposizioni generali

#### Articolo 1 - Definizione

- 1. Presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna è istituito, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Ateneo, l'Istituto di Studi Avanzati (d'ora in avanti ISA), con sede a Bologna.
- 2. Il Presente Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento.

### Articolo 2 - Finalità

1. L'ISA promuove contatti scientifici tra i professori e ricercatori dell'Ateneo e professori e ricercatori internazionali, inclusi i Visiting Professor e Scholar (d'ora innanzi "Visiting"), ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo, per favorire l'arricchimento della vita culturale e della ricerca scientifica dell'Università di

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Bologna, anche attraverso la promozione di iniziative speciali e progetti di ricerca, divulgandone i risultati, in coerenza con le linee strategiche di sviluppo dell'internazionalizzazione.

- 2. L'ISA mette le proprie risorse a disposizione di studiosi internazionali e promuove la realizzazione di specifici progetti culturali, workshop e seminari in collaborazione con gli stessi e la comunità accademica.
- 3. L'ISA attua le più ampie collaborazioni culturali, scientifiche e formative con i Dipartimenti e le altre strutture dell'Università di Bologna e con istituzioni analoghe in Italia e all'estero, per la realizzazione di iniziative in cui risultano prevalenti la dimensione interdisciplinare e quella internazionale.

# Capo II - Organi e competenze

# Articolo 3 - Organi

Sono organi dell'ISA:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Scientifico.

# **Articolo 4 - Direttore**

- 1. Il Direttore è nominato dal Rettore, di norma tra i professori ordinari in servizio presso l'Ateneo.
- 2. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.
- 3. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i componenti del Consiglio Scientifico dell'ISA, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 4. Il Direttore:
  - a) è responsabile del funzionamento dell'ISA e sovrintende alle sue attività;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
  - c) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento dell'ISA.

## Articolo 5 - Il Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  - a) il Direttore, che lo presiede;

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) un numero di componenti pari a 14, nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, uno per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
  - 01. Scienze matematiche e informatiche,
  - 02. Scienze fisiche,
  - 03. Scienze chimiche,
  - 04. Scienze della Terra,
  - 05. Scienze biologiche,
  - 06. Scienze mediche,
  - 07. Scienze agrarie e veterinarie,
  - 08. Ingegneria civile e Architettura,
  - 09. Ingegneria industriale e dell'informazione,
  - 10. Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche,
  - 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche,
  - 12. Scienze giuridiche,
  - 13. Scienze economiche e statistiche,
  - 14. Scienze politiche e sociali;
- c) il Prorettore per le Relazioni Internazionali o suo delegato;
- d) il Prorettore per la Ricerca o suo delegato.
- 2. Il Consiglio Scientifico:
  - a) approva la programmazione annuale delle attività dell'ISA;
  - b) promuove e coordina le attività scientifiche, culturali e formative dell'ISA nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione e di ricerca dell'Ateneo, garantendo il collegamento con le strutture universitarie di ricerca e di didattica;
  - c) promuove apposite procedure selettive rivolte ai dipartimenti (strutture ospitanti ai sensi del Regolamento Visiting), per la selezione di progetti presentati da candidati Visiting, dei quali successivamente monitora il piano di lavoro;
  - d) promuove forme di monitoraggio periodico e valutazione delle attività dell'ISA.
- 3. Il Consiglio Scientifico può avvalersi della consulenza di due professori o ricercatori, afferenti alle aree disciplinari di cui all'art. 6, per iniziative e progetti di rilevanza speciale dell'ISA.

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

## Capo III - Ordinamento

# Articolo 6 - Aree disciplinari

1. Le attività dell'ISA sono finalizzate alla valorizzazione di un proficuo dialogo scientifico tra i Visiting, gli ospiti internazionali e la comunità accademica, favorendo i contatti tra studiosi di discipline diverse. Ognuna delle aree disciplinari, di cui all'art. 5, comma 1, comprende la dimensione teorica, applicativa e tecnologica delle discipline che ad essa fanno riferimento.

#### Articolo 7 - Comunità Scientifica

- 1. La Comunità Scientifica dell'ISA comprende:
  - a) il Consiglio scientifico, i cui componenti assicurano con la loro presenza la continuità delle attività dell'ISA;
  - b) Visiting Professor e Visiting Scholar;
  - c) gli eventuali ospiti internazionali;
  - d) i professori e ricercatori delle strutture d'Ateneo che invitano e ospitano Visiting approvati dall'ISA e/o che supervisionano la loro attività, partecipando alle attività culturali dell'ISA.
- 2. L'ISA può ospitare altri studiosi per periodi più brevi e contribuire alla realizzazione di altre iniziative scientifiche, nell'ambito delle sue attività istituzionali. In particolare, I'ISA promuove soggiorni brevi nell'ambito di specifici progetti culturali.
- 3. Ogni Visiting ISA è tenuto a svolgere l'attività didattica e scientifica, nonché seminari, lezioni magistrali o moduli didattici nel periodo della sua permanenza, presso qualsiasi sede del Multicampus, concordando i temi e le date con il professore o ricercatore proponente, previa approvazione da parte del Consiglio Scientifico dell'ISA. I seminari sono aperti alla partecipazione degli studiosi e ricercatori interessati.
- 4. Professori, ricercatori e Visiting sono tenuti a partecipare alle attività comuni dell'ISA.

## Articolo 8 - Visiting ISA

- 1. L'ammissione dei Visiting ISA è approvata dal Consiglio Scientifico, su proposta dei singoli docenti o delle strutture dell'Ateneo, ai sensi del precedente art. 5 comma 2 lett. c). Le stesse provvedono agli adempimenti amministrativo-contabili necessari alla gestione amministrativa dei Visiting e, ai sensi del Regolamento Visiting, a quelli previsti ai fini del riconoscimento del titolo, in qualità di strutture ospitanti, previa valutazione e approvazione del Consiglio Scientifico.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ai Visiting dell'ISA si applica la disciplina del Regolamento Visiting.

#### NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

# Articolo 9 - Risorse e gestione

- 1. Le risorse possono essere costituite da:
  - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi formativi e/o di ricerca;
  - b) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo;
  - c) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.
- 2. L'Area dell'Amministrazione generale competente per la formazione e il dottorato funge da service globale per la gestione dell'ISA.

# **Capo IV - Disposizione finale**

# Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sull'Albo online.

\*\*\*